SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ---

7° COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

36° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO indi del vice presidente SCAGLIONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-RANTE

(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- ZECCHINO (PPI)	Pag.	2
- SCAGLIONE (Lega Nord)	. 4,	5
Bevilacqua (AN)		5
BISCARDI (Progr. Feder.)		5
PELLITTERI (Forza Italia), relatore alla Com	-	
mussione	. 2,	5

36° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1995)

I lavori hanno inizio alle ore 16.45.

Presidenza del presidente ZECCHINO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'edilizia scolastica», d'iniziativa dei deputati Masini Nadia, Bonsanti, Bracci Marinai, Bracco, De Julio, Galliani, Gambale, Grignaffini, La Volpe, Lopedote Gadaleta, Paissan, Sales, Sbarbati, Stampa e Veltroni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pellitteri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PELLITTERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho suddiviso la mia relazione nelle seguenti parti: le ragioni, le finalità, l'attuale situazione e l'articolato.

Le ragioni che stanno alla base del presente disegno di legge sono riconducibili a due. La prima attiene alla particolare gravità della situazione dell'edilizia scolastica; infatti molte scuole non hanno un edificio scolastico e quindi usufruiscono di locali inadeguati e non conformi alle norme di prevenzione incendi e igienico-sanitarie, nonchè mancanti di agibilità statica. La seconda ragione attiene al superamento della frammentazione e della stratificazione delle norme che regolano l'edilizia scolastica. La necessità di una legge sull'edilizia scolastica era emersa, peraltro, nella legislatura precedente. Il testo oggi all'esame della 7º Commissione del Senato, approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati e trasmesso il 4 agosto 1995, è sostanzialmente identico a quello approvato in sede referente dall'altro ramo del Parlamento nella legislatura precedente. E questo dà la misura della necessità che, al di là di ogni eventuale differenziazione, il testo venga approvato definitivamente.

Per quanto concerne le finalità, il disegno di legge si propone di riordinare le competenze in materia di edilizia scolastica, offrendo certezza giuridica e supporto normativo alla programmazione delle strutture edilizie. Essendo un elemento fondamentale del sistema scolastico, le strutture edilizie necessitano di uno sviluppo qualitativo e di una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

36° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1995)

Con riferimento all'attuale situazione, faccio presente che la normativa vigente è stratificata in quanto i soggetti interessati sono diversi e le competenze in materia di edilizia scolastica sono ripartite, in ordine alla fornitura dei locali, alla manutenzione e all'arredo, fra Stato (scuole materne), province (istituti superiori) e comuni (scuole elementari e medie inferiori). La legge n. 142 del 1990, prima, che prevedeva l'emanazione di norme di attuazione, e il decreto legislativo n. 297 del 1994, poi, il cui articolo 85 prevede che comune e provincia esercitino in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione a Stato e regione, non sono riusciti, pur provandoci, a fare chiarezza e a dare unitarietà e continuità ai finanziamenti, e quindi alla loro programmazione. I finanziamenti per l'edilizia scolastica, di conseguenza, sono stati di volta in volta stanziati con il decreto-legge n. 318 del 1986, convertito nella legge n. 488 del 1986 (recante autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a comuni e province per un totale di 4.000 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988: di fatto lo stanziamento fu solo di 2.000 miliardi), con il decreto-legge n. 390 del 1988, convertito nella legge n. 464 del 1990, con la legge n. 430 del 1991 e con tre decreti ministeriali del 1992. I programmi di edilizia scolastica hanno registrato un arresto con il decreto-legge n. 333 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359 del 1992, ma sono ripresi con la legge n. 498 del 1992 e con il decreto-legge n. 398 del 1993, convertito nella legge n. 493 del 1993. Tali programmi sono stati qualche volta mirati, come nel caso della città di Napoli alla cui edilizia scolastica sono stati destinati 30 miliardi.

Da questa situazione generale, che ho voluto riassumere molto sinteticamente, emerge la necessità di disporre di uno strumento normativo che consenta di eliminare i doppi turni, di non ricorrere all'affitto di locali ad uso scolastico e di affrontare una volta per tutte in forma strutturale il problema dell'edilizia scolastica.

Per quanto concerne l'articolato, nel definire le finalità dei piani di intervento di edilizia scolastica (articolo 1), la tipologia degli interventi finanziabili, cioè costruzione, completamento, acquisto, riadattamento, riconversione eccetera (articolo 2) e le competenze degli enti locali (i comuni hanno competenza su scuola materna, elementare e media, mentre le province su scuole secondarie superiori, compresi i conservatori e le accademie), nonchè la possibilità della delega della manutenzione ai singoli istituti (articolo 3), il disegno di legge fissa le procedure per la programmazione delle opere e per l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti sulla scorta di piani regionali triennali e di piani annuali di attuazione (articolo 4).

Il Ministero della pubblica istruzione, mentre costituisce un Osservatorio per l'edilizia scolastica (articolo 6) e crea una vera e propria anagrafe dell'edilizia scolastica (articolo 7), che peraltro è in corso, adotta di concerto con il Ministero dei lavori pubblici le norme tecniche-quadro utili a garantire indirizzi progettuali di riferimento omogenei sul territorio nazionale (articolo 5). Mentre gli ultimi tre articoli, cioè il 10, l'11 e il 12, prevedono, rispettivamente, la copertura finanziaria (37 miliardi a decorrere dal 1996 ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, nonchè 20 miliardi per il 1995 e 200 miliardi per ogni anno successivo in base all'articolo 7), le norme integrative regionali (norme attuative riguardo al costo per aula, per metro quadrato e per metro cubo,

36° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1995)

poteri surrogatori, eccetera) e le norme transitorie e finali (in particolare, la definizione dello schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base da parte di enti, associazioni e privati), gli articoli 8 e 9 si occupano, rispettivamente, della delicata materia del trasferimento e dell'utilizzazione degli immobili, e quindi del trasferimento degli oneri relativi. In pratica, è previsto il trasferimento a titolo pressochè gratuito alle province degli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sedi delle scuole secondarie superiori (articolo 8). Parimenti (articolo 9), considerate le competenze previste dall'articolo 3, è previsto il trasferimento degli oneri finanziari all'ente subentrante sulla base della media degli oneri ordinari risultanti nell'ultimo triennio.

Affinchè costituisca parte integrante della relazione sul disegno di legge, desidero sottolineare la scarsità dei finanziamenti. Comunque, il fatto che il Ministero della pubblica istruzione, nel chiedere che questo provvedimento venga approvato in sede deliberante dalla 7º Commissione, abbia assunto l'impegno di integrare successivamente i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica, rappresenta una garanzia a supporto di una tempestiva approvazione. Vi è però l'opportunità di indicare la priorità del completamento degli edifici costruiti che di fatto non sono ancora agibili. È questo un problema per il quale sono arrivate alla Commissione varie sollecitazioni.

Presidente del vice presidente SCAGLIONE

(Segue PELLITTERI). Ritengo quindi che si potrebbe procedere in due modi. Potremmo approvare un emendamento, ma ciò comporterebbe il ritorno del provvedimento all'esame della Camera dei deputati ed un allungamento dell'iter, vanificando così i nostri propositi iniziali. Infatti va ricordato che praticamente tutti i Gruppi sono stati d'accordo alla Camera sull'esigenza di approvare rapidamente questo disegno di legge. In alternativa potremmo predisporre un ordine del giorno, magari acquisendo anticipatamente il consenso del Governo, col quale si impegni il Governo a dare la priorità, nei finanziamenti, al completamento degli edifici. Infatti si rischia seriamente di continuare a costruire laddove già esistono edifici scolastici, mentre in realtà dove esistono strutture non completate non arriveranno i finanziamenti necessari.

Questo disegno di legge non ha certo l'obiettivo di risolvere i problemi dell'edilizia scolastica nel nostro paese, ma quanto meno di dare l'avvio alla loro soluzione. Pertanto, se il Governo si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno nella direzione da me indicata, mi impegno a predisporne quanto prima il testo.

PRESIDENTE. Occorre fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. Propongo che sia fissato per le ore 12 di domani. 7. COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1995)

PELLITTERI, relatore alla Commissione. Penso che potremmo tenere in mattinata la discussione generale, che ritengo sarà abbastanza contenuta visto l'orientamento delle forze politiche.

BEVILACQUA. Io propongo che la discussione generale inizi domani pomeriggio alle ore 15 e che il termine per la presentazione degli emendamenti coincida con la conclusione della discussione generale.

BISCARDI. Sono d'accordo con la proposta del collega Bevilacqua.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che l'inizio della discussione generale avverrà nella seduta pomeridiana di domani e che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è fissato alla conclusione della discussione generale stessa.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla seduta pomeridiana di domani.

I lavori terminano alle ore 17,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott SSA GLORIA ABAGNALE